



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Settore VI

Ambiente, Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676437 - E-mail g.giuliano@comune.ragusa.gov.it

Ragusa, li 01/06/2016

Oggetto: Servizio di igiene urbana classificato come “verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014. CIG 6584144F7F.

F.A.Q. - Richiesta di chiarimenti e relative risposte.

A seguito di richiesta di chiarimenti formulati da imprese interessate a partecipare alla gara si ritiene rendere pubblici i suddetti chiarimenti:

Q1. In merito al personale necessario per svolgere i servizi oggetto d'appalto con le metodologie richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto, si rileva quanto segue: Nel Piano di Intervento del Servizio di Igiene Urbana allegato alla Documentazione di Gara, al paragrafo 4.7.3 ("Modalità organizzative e personale necessaria allo svolgimento dei servizi"), si riepiloga il personale attualmente impiegato (174 addetti, di cui 133 operatori full time, 28 part time e 13 impiegati) e quelli necessari all'espletamento del nuovo servizio. Nella fase a regime, nel summenzionato paragrafo si afferma che il fabbisogno di personale potrà essere ridotto attraverso la mancata sostituzione del personale in procinto di raggiungere l'età pensionabile. Per una corretta valutazione del costo del personale in eccedenza, e per quanto tempo questa graverà sui ricavi previsti, è necessaria che la stazione appaltante integri l'elenco di cui all'Allegato 4 al Piano di Intervento, con le informazioni necessarie per valutare quali dipendenti potranno essere oggetto del turn over ipotizzato.

Il costo di tali addetti in eccedenza rispetto alle stime di fabbisogno necessaria è stato valutato dalla scrivente in circa 287.000 euro/anno. Applicando infatti costi ufficiali delle Tabella FISE aggiornate a gennaio 2015, si ricava il prospetto seguente (nb: tutti i valori sono da intendersi IVA esclusa):

•
• omissis
•

Applicando i costi unitari delle tabelle FISE si ottiene un costo del personale cessante pari a 6.308.432,5 euro/anno, pari ad un costo medio per addetto di circa 41.097 €/anno. Applicando tale costo ai 7 addetti in esubero si ottengono 287.680,96 euro/anno di potenziali extra costi, che inciderebbero per il 2,72% rispetto alia base d'asta dei servizi di base (€/anno 10.575.459,38). Tali extra costi risultano inoltre ancora più significativi se si considera l'aleatorietà dei ricavi, legati alia percentuale di esposizione dei contenitori dei rifiuti da parte delle utenze (vedi art. 14 del Capitolato d'Appalto): se infatti una minore esposizione può comportare alcuni minori costi per chi gestisce il servizio, i cosiddetti costi fissi (quali ad esempio il costo del personale assunto, o l'ammortamento di mezzi ed attrezzi) rimangono in ogni caso invariati. Potrebbe quindi darsi il caso, per l'azienda, di avere sia i costi relativi alle 7 persone eccedenti, sia una situazione di ricavi inferiore a quanto preventivato, non in grado di coprire neanche i costi fissi di base. Alia luce degli aspetti fin qui evidenziati, che impediscono la formulazione di un'offerta seria e consapevole, si chiede all'Amministrazione di volervi porre riparo nelle forme ritenute più opportune.

R1. In riferimento alla richiesta formulata si precisa che nell'elaborato “*Costi per servizio e Quadro economico del progetto*” nella tabella in cui viene riassunto il personale operativo che deriva dal computo metrico del servizio in appalto, si evince chiaramente che per il primo anno necessitano 147 unità operative di base oltre agli impiegati pari a 13 unità per complessive 160 unità full time di base. Appare quindi evidente che l'attuale personale, così come riportato nel Piano di intervento a cui si riferisce Codesta impresa, è totalmente compreso nel computo metrico e quindi nell'importo a base d'asta relativo al primo anno. Relativamente agli anni successivi, fase a regime, viene data all'impresa la facoltà di ridurre il personale in servizio attraverso la mancata sostituzione del personale che si ritira. A tal fine nell'elaborato “*Costi per servizio e Quadro economico del progetto*” e più precisamente nella tabella in cui viene riassunto il personale operativo che deriva dal computo metrico del servizio in appalto, si evince chiaramente che dal 2° anno e fino al 7° anno necessitano mediamente 138 unità operative di base oltre agli impiegati che restano pari a 13 unità, per complessive 151 unità full time di base. Questo 2° calcolo tiene conto di una ipotesi di cronoprogramma delle date di pensionamento previste per gli attuali addetti. Il superiore cronoprogramma si ritiene essere ipotetico in quanto nulla vieta che, per esempio, un cambiamento di normativa in materia possa variare in meno o in più il numero delle unità che possono andare in pensione dal 2° anno in poi. Per tale motivo non si è ritenuto di riportare alcun piano dei pensionamenti degli attuali dipendenti.

Detto ciò è evidente che nei documenti di gara pubblicati, contrariamente a quanto affermato da Codesta impresa, viene riportato il numero medio di unità che si ritiene vadano in pensione a

regime e pertanto non è assolutamente vero che con i dati a disposizione non è possibile procedere alla formulazione di una offerta serie e consapevole

Si evidenzia inoltre che nei documenti di gara pubblicati, e in particolare in quello denominato “*Costo complessivo del servizio e quadro economico*” e più precisamente nella tabella in cui viene riassunto il costo complessivo del servizio, ripartito nelle voci di cui è costituito, è possibile estrapolare il costo complessivo della manodopera mediamente necessaria dal 2° anno in poi, cioè nella fase a regime (essendo questa la fase oggetto di chiarimento).

Tale costo è pari a € 7.379.137,00 ed è compreso di spese generali e utile d’impresa (7%) e dei costi relativi al personale amministrativo (impiegati). Tale costo è al netto dell’IVA.

Riprendendo le determinazioni analitiche fatte da Codesta impresa e allegate alla richiesta di chiarimento, viene calcolato l’importo minimo necessario della manodopera a regime in € 6.596.113,51 (comprensivo delle eventuali unità che non dovessero andare in pensione, pari a 7 come ipotizzato da Codesta impresa).

Se dall’importo determinato dal progettista del servizio scorporiamo il 7% rimane una somma pari a € 6.896.389,72 che è quella che a regime costituisce il costo della manodopera utilizzata per il servizio (al netto dell’utile di impresa).

Pertanto se confrontiamo tale somma con quella determinata da Codesta impresa rimane per quest’ultima un extra ricavo di € 300.276,21 pari al 2,8% della base d’asta (oltre all’utile d’impresa).

In realtà tale extra ricavo comprende anche la eventualità che ulteriori pensionamenti non si verifichino, infatti il cronoprogramma dei pensionamenti assunto a base di progettazione prevede il pensionamento nella fase di regime di complessive 9 unità e quindi un ulteriore extra costo di € 80.000 circa.

L’extra ricavo che rimane, pari a € 220.276,21, è stato considerato al fine di coprire anche i servizi estivi per i quali ovviamente verrebbero utilizzati anche le 9 persone che non dovessero andare in pensione.

La suddetta ipotesi però appare assolutamente improbabile ma, qualora si verificasse i ricavi previsti in progetto, coprirebbero abbondantemente i costi dell’impresa.

Per quanto riguarda invece il riferimento alla presunta mancata considerazione dei costi fissi in relazione alla rimodulazione del canone di raccolta della frazione indifferenziata, si evidenzia che nella formula scelta dalla stazione appaltante nell’art. 14 ($x_1 = x + \{S * 0,35 * (x - a)\}$) viene applicato un indice correttivo (0,35) che è stato sviluppato ed ampiamente adottato anche in altri affidamenti di servizi di raccolta con tariffazione puntuale (ad es. nel Consorzio Chierese) proprio

per tenere in debita considerazione i costi fissi che non possono essere proporzionalmente ridotti in base alle percentuale di esposizione effettivamente rilevata a regime.

Si evidenzia comunque che i costi per manodopera riportati nel progetto sono stati determinati applicando le Tabelle Ministeriali emanate periodicamente, che non costituiscono minimi salariali (come si è più volte espressa in merito l’Autorità di Vigilanza dei LL.PP. oggi ANAC). Per cui prima di pervenire a intaccare i minimi salariali ci sono dei margini che sicuramente coprirebbero gli extra costi determinati da Codesta impresa. A tal fine si rimanda in toto alla risposta dello scrivente al chiarimento n.º2 della Faq3.

Pertanto i dati anzidetti, così come riportati negli elaborati di progetto, consentono comunque a una impresa interessata di predisporre i relativi calcoli al fine di formulare una offerta seria e consapevole, assumendo le ipotesi di pensionamento formulate di questa Stazione appaltante. In ogni caso, qualora quanto ipotizzato relativamente alle unità che vadano in pensione dopo il primo anno, non dovessero trovare adeguato riscontro nella realtà, il capitolo prevede comunque la possibilità di un eventuale adeguamento a posteriori del canone del servizio per evitare che l’impresa aggiudicataria venga messa in una situazione di ricavi inferiori a quelli preventivati a causa di un errore previsionale della Stazione Appaltante.

Q1. Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, in merito al requisito della capacità economica che, “*in caso di raggruppamento di imprese e di consorzi i requisiti [...] devono essere posseduti nella misura del 60% dell’importo dall’impresa mandataria*” mentre “*la percentuale residua del 40% dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate designate dal consorzio quali esecutrici dell’appalto*” (cfr. punto iii 2.2 – pag. 8 – del Bando di Gara), posto che nel disciplinare di gara si chiede di indicare la percentuale di servizio che in concreto verrà eseguito da ciascuna impresa partecipante all’ATI o al RTL, si chiede di chiarire se, nel caso di ATI o RTI, la percentuale del 60% (che obbligatoriamente dovrà possedere la capogruppo mandataria con riferimento ai requisiti di ordine economico), dovrà poi corrispondere anche alla relativa percentuale di erogazione di servizi o se, invece, come pare di capire, l’erogazione del servizio potrà essere diviso diversamente, ed in altri e differenti termini percentuali, dalle imprese facenti parte dell’ATI o del RTI:

R1. A seguito della novella introdotta dal D. L. n. 95 del 2012, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione sancito dal comma 13 dell’art. 37 del d.lgs. 163/06, rimane circoscritto ai soli appalti di lavori. Nell’ipotesi di appalti di servizi e forniture (nel caso di specie: servizi di igiene urbana), continua a trovare applicazione la norma sancita dal comma 4

dell'art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara (cfr. anche AVCP Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012).

Detto ciò appare evidente che la previsione del punto III 2.2 del Bando di gara che riguarda unicamente il possesso del requisito di partecipazione della capacità economica dell'ATI o del RTI può non corrispondere alle quote di esecuzione dei servizi delle imprese costituenti l'ATI o il RTI.

Si precisa inoltre che, come comunicato dall'impresa che attualmente espleta il servizio di igiene ambientale con nota del 08/01/2016, nell'Allegato 4 del Disciplinare tecnico prestazionale il Codice 544 ha come qualifica quella di "Responsabile" e non quella di "Capo Squadra" come erroneamente indicato nel suddetto allegato e come mansione "Responsabile di ville, cimiteri e bagni" e non "Capo squadra ville e cimiteri" come erroneamente indicato nel suddetto allegato, mentre il livello rimane il 4/A.

GP/

